

Collegato lavoro. Secondo il governo è doveroso fare un «approfondimento ulteriore» dopo le modifiche della Camera

L'arbitrato verso nuovi ritocchi

Il testo sembra limitare la scelta del giudice alle sole «controversie insorte»

Davide Colombo

ROMA

Prima lettura superata alla Camera per il ddl lavoro, approvato ieri con 259 voti favorevoli, 214 contrari e 35 astensioni. Ora il testo passa al Senato (l'esame in Commissione lavoro dovrebbe iniziare già la prossima settimana) con la prospettiva, assai probabile, di ulteriori ritocchi. «Allo stato riteniamo che non ci sia questa esigenza ma è doveroso fare un approfondimento ulteriore» ha ammesso il sottosegretario al Lavoro, Pasquale Viecspoli, mentre il ministro Maurizio Sacconi, nella nota di «soddisfazione» diffusa ieri dopo il voto definitivo, osservava che «il Senato avrà ora la possibilità di un ulteriore esame del testo verificando soprattutto la semplicità e l'interpretazione certa delle norme in funzione di una loro più agevole applicazione».

Il nodo da sciogliere resta sull'arbitrato (articolo 31, comma 9), anche se ufficialmente rimane l'ordine del giorno approvato dalla maggioranza che bolta come «ininfluente» l'emendamento del Pd approvato contro il parere del governo. Il ritocco introdotto è di una sola parola:

«controversie insorte» anziché «controversie che dovessero insorgere» e per i proponenti cambia tutto a favore del lavoratore che in caso di controversie appunto (licenziamenti esclusi) potrà decidere volta per volta se affidarsi a un arbitro oppure ricorrere al giudice del lavoro.

Ieri Sacconi, in riferimento all'insieme delle correzioni apportate alla Camera, ha parlato di «utili aggiustamenti» consentiti dalla richiesta di riesame del capo dello Stato, «che sarebbero stati altrimenti risolti dalla contrattazione collettiva». L'arbitrato per equità, ha poi sottolineato il ministro, offre una più tempestiva soluzione dei conflitti di lavoro in un paese gravato da un contenzioso enorme: 1,5 milioni di cause pendenti cui si aggiunge un flusso di 400mila nuove cause l'anno per una durata media dei giudizi «che va dai cinque ai sette anni se il procedimento arriva in Cassazione».

Ieri nei commenti sindacali si sono riprodotte le stesse posizioni della vigilia. Il segretario della Cgil, Guglielmo Epifani, dopo aver registrato la sconfitta della maggioranza sull'emendamento del Pd, ha ribadito che il

testo è comunque incostituzionale e che «qualsiasi ricorso al giudice del lavoro ne bloccherà l'attuazione». «Lo Statuto dei lavoratori - ha aggiunto Epifani - è figlio dei valori della Costituzione: se si attacca lo Statuto si attaccano i fondamenti della Carta, non solo l'articolo 1, ma anche il passaggio dove si dice che non si può mettere sullo stesso piano chi lavora e chi assume: mettere sullo stesso piano chi non è uguale è il fondamento degli attacchi alla condizione di chi lavora».

Una visione opposta quella di Cisl e Uil, firmatarie con un'altra trentina di organizzazioni dell'accordo dell'11 marzo per l'applicazione dell'arbitrato su aree di controversia che verranno definite in un accordo interconfederale da approvare entro un anno dal varo della legge. Raffaele Bonanni ieri s'è detto contento del testo approvato. «Un arbitro da scegliere liberamente è l'obiettivo che volevamo cogliere, cioè quello di ottenere l'arbitrato che noi abbiamo già disegnato nel sistema contrattuale e che aveva bisogno però di forza giuridica, che ora ha attraverso ciò che è passato. Un lavoratore - ha concluso Bonan-

ni - può scegliere di ricorrere all'arbitrato oppure al giudice senza alcuna remora».

Luigi Angeletti in una nota ha confermato «il ruolo decisivo giocato dall'avviso comune sottoscritto lo scorso mese di marzo. Con la istituzionalizzazione dell'arbitrato - ha poi osservato il segretario generale della Uil - ora i lavoratori hanno un'opzione in più per fare valere i loro diritti. Un'opportunità a vantaggio soprattutto di quei lavoratori che non sono tutelati da altre norme del nostro ordinamento».

Di uno strumento in più per risolvere le controversie di lavoro ha parlato anche Nazzareno Mollicone (Ugl), mentre la presidente dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, ha auspicato un esame celere e senza polemiche al Senato: «Le norme che introdurranno il nuovo arbitro nelle controversie di lavoro - ha osservato - avranno bisogno di regole operative precise e condivise. Per questo è importante convocare un tavolo tecnico tra i protagonisti del mondo del lavoro per stilare linee guida per chi opererà da arbitro».



www.ilsole24ore.com

Gli articoli del ddl oggetto di modifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PARTI SOCIALI

La Cgil continua a ritenere la norma incostituzionale. Cisl, Uil e Ugl sottolineano la maggiore libertà di opzione per i lavoratori



Gli emendamenti. Focus sul comma 9

Le ultime modifiche

Pubblichiamo il comma 9 dell'articolo 31 del ddl Lavoro approvato ieri dalla Camera. In nero le modifiche apportate durante l'esame in Aula.

9. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all'articolo 808 del Codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del Codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie **insorte** in relazione al rapporto di lavoro. La clausola compromissoria **non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano**

trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.

9-bis. In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 9, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali **con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, individua in via sperimentale fatta salva la possibilità di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi,** le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al comma 9.

Dal Quirinale al Senato

Le tappe

Il 31 marzo il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha rinviato alle Camere, con un messaggio motivato, il collegato Lavoro. Il capo dello Stato ha segnalato rilievi sugli articoli 20, 30, 31, 32 e 50 (solo gli articoli 20 e 31 sono stati analizzati nel dettaglio dal Quirinale). Ieri Montecitorio ha riapprovato il collegato con 259 voti favorevoli, 214 contrari e 35 astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato

La clausola compromissoria

Il testo approvato ieri dalla Camera prevede un'ulteriore integrazione al comma 9 dell'articolo 31. La clausola compromissoria, infatti, non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero, in tutti gli altri casi, se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro

Licenziamenti

Per quanto riguarda l'articolo 32, il testo modificato dalla Camera prevede che il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione anch'essa in forma scritta dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. Quella della forma scritta rappresenta una novità rispetto al testo che aveva approvato il Senato prima e la commissione Lavoro poi

L'arbitrato volontario

Il testo approvato ieri dalla Camera apporta delle modifiche al comma 9 del testo formulato dalla commissione XI Lavoro. In particolare, se la versione precedente prevede che le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro, il testo modificato dalla Camera e che ora passa all'esame del Senato, sancisce che queste commissioni accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie insorte in relazione al rapporto di lavoro